



COMUNE DI OTTAVIANO

Provincia di Napoli

V SETTORE

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SU RITTI PER LA PUBBLICITA' ED AFFISSIONE, PER VETRINE, MOSTRE, PENSILINE, MENSOLE, INSEGNE E TARGHE PUBBLICITARIE

REGOLAMENTO TECNICO

Dicembre 2014

Il Sindaco

Avv. Luca Capasso

Il Responsabile del V Settore

Arch. Giovanni De Sena

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le collocazioni a carattere provvisorio o permanente di arredo urbano ed impianti pubblicitari, comunque essi siano denominati, su tutto il territorio Comunale secondo quanto stabilito dal capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 nel rispetto del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.) e suo Regolamento di Esecuzione (d.P.R. 16.12.1992 n. 495) come modificato dall'art. 37 del d.P.R. 16.09.1996 n. 610.

In attuazione delle disposizioni del citato nuovo Codice della Strada, l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.M. n.319 del 27.9.1994 e successiva di integrazione n. 177 del 7.4.1995 (*approvata, con relativa presa d'atto, dall'Amministrazione Provinciale con proprio atto deliberativo n. 395 del 22.3.1996*), ha definito la delimitazione del Centro Abitato ai sensi del D.Lgs. n. 285/92.

Le installazioni sono altresì soggette alla disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico.

Si intende per suolo pubblico e spazio pubblico i luoghi ed il suolo pubblico appartenenti al Demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio quali strade, piazze, corsi, mercati, portici, parchi, giardini, ect.

Ai sensi di quanto disposto dal nuovo Codice della Strada all'interno del Centro Abitato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è del Comune, salvo il preventivo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario (da richiedere da parte dell'interessato) se la strada è statale o Provinciale e se la pubblicità da vie, strade o luoghi appartenenti ad altri Enti diversi dal Comune.

Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, tali spazi deve munirsi di regolare autorizzazione.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

ART. 2

Modalità e documenti per la richiesta dell'autorizzazione

Chiunque intenda installare una vetrina, mostra, tenda, pensilina, mensola, insegne e/o targhe pubblicitarie sul proprio esercizio (commerciale, artigianale e industriale) e/o tabella pubblicitaria su spazi pubblici, deve preventivamente avanzare domanda per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento delle imposte.

La richiesta deve essere formulata in carta legale e sottoscritta secondo le forme di legge e dovrà contenere

- a) Indicazione delle generalità complete del richiedente, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A., tipo e sede dell'attività;
- b) Descrizione dell'impianto che s'intende collocare con indicazione dell'ubicazione (via, strada, piazza e civico) caratteristiche delle dimensioni e superficie e nel caso di pubblicità descrizione del messaggio e colori da esporre; (**l'uso del colore rosso, deve essere limitato ad 1/5 della superficie espositiva**);
- c) nominativo del Direttore dei Lavori regolarmente iscritto all'Albo professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) con contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico (solo in caso di realizzazione di mostre, vetrine, mensole e pensiline);
- d) l'espressa dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento;

◆ **Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione**

Elaborati Tecnici firmati da un tecnico iscritto all'Albo Professionale (Architetto, Ingegnere, Geometra, ecc.) e controfirmati dal richiedente, come appresso indicati:

◆ **Relazione tecnica, asseverata ai sensi della legge n. 241/90, in n° 3 copie ed un originale con i seguenti contenuti (per impianti su ritti, mostre, vetrine, pensiline, mensole e insegne)**

- Stato dei luoghi e delle opere a farsi;
- La dettagliata descrizione dei singoli interventi;
- Il calcolo analitico delle superfici e dei volumi;
- In caso di pubblicità, descrizione del messaggio e colori da esporre; (**l'uso del colore rosso, deve essere limitato ad 1/5 della superficie espositiva**);
- Previsione per l'ultimazione dei lavori, in ogni modo non superiore a sei mesi dall'inizio degli stessi;
- Dichiarazione di conformità con la vigente normativa urbanistica nella zona in cui ricade l'intervento e riferimenti di licenza edilizia, concessione edilizia/permesso di costruire o condono edilizio del fabbricato (*in caso di vetrine, mostre, pensiline e mensole*);
- Dichiarazione di conformità con le norme di sicurezza, quelle igieniche e sanitarie e quelle antincendio, per le attività non elencate nel dPR n. 151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., là dove occorra;
- Dichiarazione di osservanza delle leggi 1086/71, 64/74, L.R. n.9/83, D.M. n. 37/08 e D.lgs. n. 81/08, là dove occorra;
- ◆ **Elaborato grafico in quattro esemplari originali contenente quanto segue:**

Per impianti su ritti

- Stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala 1/2000 ovvero 1/5000;
- Stralcio Piano Urbanistico Comunale della zona in scala 1/2000;
- Planimetria in scala 1/200 o 1/500 con indicazione della posizione, dalle intersezioni, dai segnali stradali;
- Prospetto e sezione quotata, in scala 1/20 o 1/50 del mezzo pubblicitario dal quale possano rilevarsi altresì i seguenti dati:

- altezza del vettore dal piano terra;
 - larghezza del marciapiede, se esistente;
 - larghezza sede stradale;
- Bozzetto del messaggio pubblicitario con indicazione dei caratteri alfanumerici utilizzati e colori impiegati;

Per vetrine, mostre, pensiline e mensole

- Stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala 1/2000;
- Stralcio Piano Urbanistico Comunale della zona in scala 1/2000;
- Prospetto e sezione quotata (altezza, larghezza, spessore e superfici) in scala 1/20 o 1/50 della porzione di fabbricato con l'esatta ubicazione del manufatto e dal quale possano rilevarsi altresì i seguenti dati:
 - altezza dal piano terra;
 - larghezza del marciapiede, se esistente;
 - larghezza sede stradale;

Per insegne e/o targhe da collocarsi sull'esercizio

- Stralcio aerofotogrammetrico della zona in scala 1/2000;
- Stralcio Piano Urbanistico Comunale della zona in scala 1/2000;
- Prospetto e sezione in scala 1/20 o 1/50 della porzione di fabbricato con l'esatta ubicazione dell'insegna e/o targa riportante i seguenti dati:
 - altezza dal piano terra;
 - larghezza del marciapiede, se esistente;
 - larghezza sede stradale;
- Dimensionamento dell'impianto pubblicitario scala 1/20 o 1/50 (altezza, larghezza, spessore e superfici);
- Bozzetto del messaggio pubblicitario con indicazione dei caratteri alfanumerici utilizzati e colori impiegati;

Per tende

- Stralcio Piano Urbanistico Comunale della zona in scala 1/2000;
- Prospetto e sezione in scala 1/20 o 1/50 della porzione di fabbricato con l'esatta ubicazione della tenda e dal quale possano rilevarsi altresì i seguenti dati:
 - altezza dal piano terra;
 - larghezza del marciapiede, se esistente;
 - larghezza sede stradale;

◆ Ulteriore documentazione richiesta là dove occorre

- Per la pubblicità esposta nel periodo dei tre anni di validità dell'autorizzazione comunale, può il richiedente, fin dall'atto di presentazione della richiesta di installazione del manufatto, esibire i bozzetti dei messaggi da esporre indicando il tempo di esposizione (non inferiore a tre mesi) previsto per ciascuno di essi o comunicare 15 giorni prima la sostituzione del testo, all'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria V Settore ed all'Ufficio Pubblicità e Affissioni III Settore (Tributi), in caso di silenzio può essere sostituito il testo.
- Per i cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi, con l'indicazione del periodo di variabilità inferiore a dieci minuti per ciascuno di essi o comunicare 15 giorni prima i messaggi da esporre, all'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria V Settore ed all'Ufficio Pubblicità e Affissioni III Settore (Tributi), in caso di silenzio possono essere esposti i messaggi.
- Per gli impianti su ritti occorre la dichiarazione prodotta dall'interessato, resa ai sensi della legge n° 15 del 04/01/1968, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e di essere responsabile, per eventuali danni a terzi, per tutto il periodo autorizzato.
- Documentazione fotografica a colori nel formato 10x15 cm. rappresentante in modo esauriente i luoghi oggetto dell'intervento;
- Per l'installazione di insegne e/o targhe, vetrine, mostre, pensiline, mensole e tende occorre la dichiarazione di titolarità del locale e in caso d'affittuario

autorizzazione da parte del proprietario o se trattasi di condominio autorizzazione dell'amministrazione condominiale;

- Per le agenzie pubblicitarie occorre presentare copia della licenza di P.S. all'esercizio di attività;
- Se la pubblicità è percepibile da vie, strade o luoghi appartenenti ad altri Enti diversi dal Comune, andrà allegato il nulla osta dell'Ente competente;
- Per gli esercenti di attività sanitarie ausiliari dovrà essere altresì allegato il nulla osta dell'Ordine o Collegio Professionale competente;

I pareri che seguono, laddove occorrano ai sensi delle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali, devono essere richiesti e prodotti dall'interessato, che ne allega una copia alla sopra elencata documentazione

- Nulla osta della A.S.L. di competenza se dovuto.
- Nulla osta dei VV.FF. per le attività elencate nel d.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
- Parere della Soprintendenza competente, per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1089/39 e ricadenti in zona P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani).
- Nulla osta delle FF.SS. per gli immobili e impianti ricadenti nelle fasce di rispetto.
- Nulla osta dell'ANAS per gli immobili e impianti ricadenti nelle fasce di rispetto.
- Ravvisata la necessità dal responsabile del procedimento, sentito il Responsabile, potrà effettuare sopralluogo di verifica, avvisando l'interessato e tecnico progettista e del sopralluogo sarà redatto verbale, firmato dal tecnico Comunale, dall'interessato e dal tecnico progettista. In tal caso sarà versata dall'interessato la somma di € 100,00 (cento/00) quali diritti d'istruttoria sul conto intestato al Servizio Tesoreria Comunale con specifica causale.

ART. 3

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il Comune valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, l'autorizzazione sarà rilasciata salvo il diritto dei terzi.
2. Ottenuta l'autorizzazione, il titolare può eseguire il lavoro, previa comunicazione d'inizio e fine lavori attenendosi a tutte le prescrizioni del caso. A spese ed a responsabilità del richiedente per eventuali danni a terzi. Nel caso di mostre, vetrine, pensiline e mensole, alla comunicazione di fine lavori occorre presentare un Certificato di Conformità, di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori e/o di collaudo statico, se previsto.
3. Nei casi in cui i lavori richiedono un tempo maggiore di quello previsto e dichiarato nella relazione, il denunciante presenta all'ufficio Impiantistica Pubblicitaria del V Settore e al Comando Polizia Municipale, comunicazione di previsione di nuova durata non superiore a mesi sei.
4. In ogni cartello o altro mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata, a spese del titolare, targhetta identificativa con esposizione degli estremi autorizzativi in modo leggibile ed indelebile (art. 55 del D.P.R. n. 495/1992).
5. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
6. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
7. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa dei mezzi pubblicitari, mostre, vetrine, pensiline, mensole e tende sia avvenuto a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
9. Inoltre il Comune ha facoltà di modificare, sospendere o di revocare l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 4 **Validità autorizzazione**

L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha una validità di tre anni ed è rinnovabile, previa richiesta da inoltrare all'Ufficio Impiantistica Pubblicitaria V Settore un mese prima della scadenza. In caso di silenzio da parte dell'ufficio competente, si rinnova automaticamente per altri tre anni, fermo restando il pagamento delle imposte dovute e la dichiarazione di conformità all'autorizzazione originaria.

In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare dell'impianto di rimuovere a propria cura e spese lo stesso e di ripristinare lo stato dei luoghi secondo la configurazione originaria.

ART. 5 **Individuazione di mezzi pubblicitari**

I mezzi pubblicitari sono quelli individuati dalle seguenti leggi:

- I. Nella legge n.190 del 13/6/1991 – Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;
- II. Nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 - Nuovo codice della strada;
- III. Nel d.P.R. n.495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- IV. Nel Decreto Legislativo n. 360 del 10/9/1993 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada;
- V. Nel Capo I del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni;
- VI. Nel d.P.R. n. 610 del 16/9/1996 - Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- VII. In quant'altro previsto da altre norme legislative e regolamenti.

ART. 6
Impianti pubblicitari collocati su spazi ad uso pubblico

IMPIANTI SU RITTI:

Impianto di tipo monofacciale, su uno o più ritti, luminoso e non

- 1) Accosto al muro;
- 2) Non accosto al muro;

Impianto di tipo a bandiera bifacciale, su un solo ritto, luminoso e non

- 1) Accosto al muro;
- 2) Non accosto al muro;

ART. 7
Impianti ed altri mezzi pubblicitari ancorati su pareti o muri perimetrali

FRONTALE (luminoso e non)

- 1) su strade senza marciapiede;
- 2) su strade con marciapiede;

A BANDIERA (luminoso e non)

- 1) su strade senza marciapiede;
- 2) su strade con marciapiede;

Frontali (luminosi e non)

1) su strade senza marciapiedi;

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari su pareti ubicati ad altezza inferiore a m 4,10 rispetto al piano stradale, non possono sporgere più di cm. 20, mentre se l'altezza è superiore a m 4,10 la sporgenza non può superare i cm. 30.

Per altezze inferiori a m 4,10

$S \leq m\ 0,20$

Per altezze maggiori a m 4,10

$S1 \leq m\ 0,30$

2) su strade con marciapiede;

Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari su pareti ubicati ad altezza inferiore a m 4,10 rispetto al piano del marciapiede, non possono mai superare cm. 30 di sporgenza.

Tale limite di sporgenza vale anche per altezze superiori ai m 4,10.

Se esiste marciapiede la sporgenza ($S - S1$) massima non può essere superiore a cm. 30 quando gli impianti sono posti ad una altezza inferiore e superiore a m 4,10.

A bandiera bifacciale (luminosa e non)

3) su strade senza marciapiede;

Detti impianti devono avere il lato inferiore ad una altezza maggiore di m 4,10 misurata dal piano stradale, e la sporgenza massima dalla parete non può superare

1/5 della larghezza della sede stradale misurata in quel punto e comunque entro il limite massimo di m 1,00.

$H \geq m\ 4,10$

$S \leq 1/5\ ls$

e comunque

$S \leq m\ 1,00$

4) su strade con marciapiede;

Le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie devono avere il lato inferiore ad una altezza maggiore ai m 2,50 dal piano del marciapiede e la sporgenza massima dalla parete non può superare la larghezza di questi diminuita di m 0,30 e comunque entro il limite massimo di m 1,50.

$H \geq m\ 2,50$

$S \leq lm - m\ 0,30$

e comunque

$S \leq m\ 1,50$

ART. 8

Insegne e altre forme pubblicitarie nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa

Le insegne, scritte ed altre forme pubblicitarie installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alle stesse sono:

- a) frontali su parete e non, con o senza marciapiede;
- b) a bandiere su parete e non, con o senza marciapiede;

Alle insegne di cui ai punti a) e b) si applicano le stesse limitazioni di cui all'art. 7 fermo restando l'obbligo di richiedere per gli stessi l'autorizzazione o concessione all'Ufficio competente in conformità dell'art. 2 del presente regolamento.

Le insegne ed altre forme pubblicitarie non possono essere ubicate ad una altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale o del marciapiede.

ART. 9
Impianti su tetti – terrazzi - balconi

1. E' vietata la installazione degli impianti a bandiera su balconi.
2. Solo sui balconi muniti di parapetto è consentita la installazione di mezzi pubblicitari frontali e non luminosi.
3. Detti mezzi devono essere contenuti e composti entro i limiti perimetrali della parete di collocazione.
4. L'installazione sui tetti di qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso e non, monofacciale o bifacciale, è consentita solo se il terrazzo è piano e con una dimensione della superficie espositiva non superiore a mq. 20,00.

ART. 10
Pensiline, mensole, fanali, tende ecc.

PENSILINE E MENSOLE

- a) su strade con marciapiedi

E' consentita l'installazione di pensiline, al di sopra delle porte esterne di accesso e salvo il pagamento dei relativi oneri, purché interamente sospesi e non occupanti un superficie superiore a 1/2 dell'intera larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m 1,00 e con altezza non inferiore a m 2,75 dal piano del marciapiede.

I titolari delle autorizzazioni, di cui al punto a) sono responsabili della manutenzione e del convogliamento delle acque provenienti dalle pensiline stesse.

$S \leq \frac{1}{2} \text{ lm}$
e comunque
 $S \leq \text{m } 1,00$
 $H \geq \text{m } 3,00$

ILLUMINAZIONE ESTERNA

L'illuminazione esterna (faretti, fanali, ecc.) sono autorizzati, parimenti, a condizione che gli stessi siano elevati dal piano stradale a non meno di m 3,50 in assenza di marciapiedi mentre, in presenza di questi ultimi, l'altezza non deve essere inferiore a m 2,75 dal piano del marciapiede.

TENDE

La collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso di pubblici esercizi è consentita, purché interamente sospese, solamente dove esistono i marciapiedi, ed in nessun caso mai oltre la larghezza di questi diminuita di m 0,30 e comunque non superiore a m 1,50.

Esse possono essere abbassate fino a m 2,20 dal piano del marciapiede stesso.

S1 ≤ lm – m 0,30
e comunque
S1 ≤ m 1,50
H1 ≥ m 2,20

ART. 11 **Pubblicità direzionale**

E' consentita la pubblicità direzionale con segnaletica stradale a condizione che i messaggi pubblicitari reclamizzino attività prettamente turistiche, commerciali, industriali e sociali ed in un numero non superiore a 6 targhe per ogni struttura e possono essere collocati anche in prossimità d'incroci e per un massimo di uno impianto per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguale dimensione e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

ART. 12 **Pubblicità temporanea** (striscioni, standardi, ect.)

E' consentita l'installazione di striscioni, locandine e standardi pubblicitari che attraversino le strade e piazze solo per un periodo temporaneo. I punti di attacco non dovranno mai essere su pali della pubblica illuminazione. Per detti impianti

non si applicano le distanze previste nel presente regolamento a condizione che il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al piano stradale e la rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore dalla scadenza dell'autorizzazione a spesa e cura del richiedente.

ART. 13 **Transenne parapedenali pubblicitarie**

E' consentita l'installazione di transenne parapedenali pubblicitarie, solo su marciapiedi con larghezza minima di 1,50 e posti a 25 cm. dal ciglio dello stesso, collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Per detti impianti non si applicano le limitazioni previste dai capi precedenti a condizione che la pubblicità sia posta su una faccia e precisamente quella rivolta ai pedoni e che i colori da usare per le transenne devono essere il giallo e il bianco e l'interasse della transenna stessa deve avere una misura massima di m 1,20.

ART. 14 **Pubblicità per distributori di carburante**

I mezzi pubblicitari dei distributori di carburante installati sulle strade, vie e piazze, devono essere ubicati nell'ambito dell'area concessa, in perfetto allineamento con le colonnine erogatrici e la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non può superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.

ART. 15 **Occupazione permanente di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti**

Le occupazioni di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti sono autorizzate a condizione che lo sporto, misurato dal nudo muro, non occupi oltre il decimo della larghezza del marciapiede antistante, sempre a condizione che non intralcino il flusso pedonale.

Nel caso che il marciapiede ecceda i m 3,00 di larghezza, lo sporto potrà raggiungere un massimo di cm. 50.

Non può essere rilasciata alcuna autorizzazione per le strade e piazze senza marciapiede.

L'autorizzazione edilizia, in conformità alle norme urbanistiche vigenti (PUC e RUEC), è richiesta dall'esercente l'attività commerciale con l'assenso redatto nelle forme di legge dal proprietario del locale.

Per le vetrine mobili e le porte vetrine che si aprono all'esterno valgono le stesse condizioni di cui al presente articolo.

$S \leq 1/10 \text{ lm}$

Per $\text{lm} \geq m 3,00$ $S \leq m 0,50$

ART. 16

Occupazione di suolo antistante negozi con materiali pertinenti all'attività

E' vietato tassativamente tenere fuori dagli esercizi commerciali qualsiasi tipo di materiale connesso e non all'attività.

In deroga a tale divieto, in occasione di particolari ricorrenze festive, il Sindaco potrà emanare, in via del tutto eccezionale e previa richiesta debitamente motivata, determinate concessioni temporanee.

ART. 17

Occupazione di suolo privato aperto al pubblico uso

Qualora le strade e i marciapiedi siano di proprietà privata e siano aperti al pubblico uso, si applicano ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari le stesse condizioni e limitazioni riportate nei precedenti capi.

ART. 18

Pubblicità abbinata a prestazioni di servizio

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, cestini per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste nel presente regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie inferiore a 1,00 metro quadrato, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, fermo restando tutte le condizioni di cui all'art.19 del presente regolamento.

ART. 19

Divieti di installazione ed effettuazioni di pubblicità

1. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari comporti problemi tecnici collegati alla presenza di sottoservizi o eventuali spostamenti degli stessi, il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità;
2. E' vietato installare cartelli e altri impianti pubblicitari su strade senza marciapiede o se la larghezza di quest'ultimo è inferiore a m 1,20;
3. La distanza compresa tra i mezzi pubblicitari posti trasversalmente al senso di marcia non deve essere inferiore a m 20,00;
4. Tra gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli deve essere assicurata un distanza minima di m 5,00;
5. La distanza dalle intersezioni, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizioni e impianti semaforici, per gli impianti posti trasversalmente al senso di marcia, non deve essere inferiore a m 10,00, mentre per gli impianti posti parallelamente al marciapiede la distanza non deve essere inferiore a m 5;
6. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta della zona cimiteriale, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata solo l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazioni, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti;
7. Deve essere, altresì, salvaguardata la visibilità di lapidi commemorative e targhe varie;
8. Gli impianti di tipo monofacciali luminosi e non con messaggi fissi o variabili non possono essere collocati in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
9. E' vietato installare impianti di tipo a bandiera con messaggi variabili in posizione trasversale al senso di marcia.
10. Per gli impianti di tipo frontale e a bandiera non accosto al muro è consentita l'installazione ad una distanza di 25 cm. dal ciglio del marciapiede;

- 11.La superficie espositiva per gli impianti di tipo a bandiera luminosi e non, con messaggi fissi, accosto e non al muro, non devono mai ingombrare la carreggiata stradale. La sporgenza deve essere sempre rivolta verso il marciapiede e non può superare comunque il limite massimo di m 2,00. Il lato inferiore della tabella pubblicitaria deve avere un'altezza maggiore ai m 2,50 dal piano del marciapiede;
- 12.E' vietato installare mezzi pubblicitari in corrispondenza di cavalcavia, ponti e passi carrabili;
- 13.E' tassativamente vietato installare qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, non possono avere né luci a intermittenza, né di colore rosso o che comunque provochi abbagliamento;
- 14.I cartelli e altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non possono essere a forma di triangolo o disco.

ART. 20 **Responsabilità dell'Amministrazione Comunale**

Nel caso di pubblicità da collocarsi su immobili o spazi designati dal richiedente, ma che fanno parte di fabbricati ed aree di proprietà aliena, dovranno allegare alla documentazione prevista dall'art. 2 del presente regolamento, nulla-osta del proprietario dell'area. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per eventuali reclami ad azioni per danni e circa i canoni di affitto da corrispondere per la pubblicità, anche se concessa dal Comune, questo si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che può sorgere a seguito della esposizione della tabella, targa ecc.

ART. 21 **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. Il piano comprende mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le dimensioni e ubicazioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. All'interno del Centro Antico e/o Storico (zona omogenea "A" del PUC) è consentita l'installazione di impianti su ritti di tipo monofacciali, fermo restando tutte le prescrizioni di cui ai capi precedenti, di dimensioni massime

dei cartelli pubblicitari di mq. 3,00, mentre per gli impianti su ritti di tipo a bandiera è vietata la collocazione nel centro antico e/o storico.

3. All'interno delle zone omogenee (B, C e D del PUC) è consentita l'installazione di impianti su ritti di tipo monofacciali, fermo restando tutte le prescrizioni di cui ai capi precedenti, di dimensioni massime dei cartelli pubblicitari di mq. 6,00, mentre per l'installazione di impianti su ritti di tipo a bandiera possono essere installati rispettando tutte le limitazioni previste dal presente regolamento.
4. Escluse le zone di cui al punto 2 e 3 e nell'ambito del centro edificato è consentita l'installazione di impianti su ritti di tipo monofacciali, fermo restando tutte le prescrizioni di cui ai capi precedenti, di dimensioni massime dei cartelli pubblicitari di mq. 18,00, mentre per gli impianti su ritti di tipo a bandiera valgono tutte le norme riportate nel presente regolamento.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati di cui all'art. 23 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Al di fuori dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzazione rilasciata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario.
7. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 22

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2013 era pari a n. 23981 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 431,65, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 18,00 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita, così come previsto dalla delibera di C.C. n. 70 del 15.12.1994 (confermata per chiarimenti con delibera di C.C. n. 7 del 22.02.1996), giusto provvedimento del Responsabile U.T.C. n.18695 del 20.12.1994:

* mq. 64,75, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;

* mq. 280,57, pari al 65% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale;

* mq. 86,33, pari al 20% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati;

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte da questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile dell'Ufficio pubblicità e affissioni, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione, ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione “*Comune di Ottaviano – Servizio Pubbliche Affissioni*” ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all' art. 19 del presente regolamento e, in generale, alle norme che disciplinano la materia contenute nella legge n.190 del 13/6/1991 e successivo Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 – Nuovo codice della strada *aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.* – Disposizioni correttive e integrative del codice della strada – e quant'altro previsto da altre norme legislative e regolamenti.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il Piano Generale degli impianti per le pubbliche affissioni potrà essere revisionato e modificato a cura dell'Ufficio Tecnico V Settore di concerto con il III Settore, in conformità a quanto disposto dal presente articolo, corredando lo stesso di un quadro da cui si evince la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione, la esatta ubicazione, la destinazione, la dimensione della superficie espositiva, la tipologia dell'impianto, il costo unitario per singolo impianto e il costo complessivo.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o di insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per l'utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito

ART. 23

Applicazione leggi per norme non riportate nel presente Regolamento

Per tutte le disposizioni non previste nel presente regolamento si applicano le norme che disciplinano la materia contenute:

- I. Nella legge n. 190 del 13/6/1991 – Delega al governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale *aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.L. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.;*
- II. Nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 - Nuovo codice della strada;
- III. Nel d.P.R. n. 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- IV. Nel Decreto Legislativo n. 360 del 10/9/1993 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada;
- V. Nel Capo I del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

- VI. Nel d.P.R. n. 610 del 16/9/1996 - Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- VII. Dall'art. 22 della legge n. 1089 del 29/6/1939;
- VIII. Dall'art. 14 della legge n. 1497 del 29/6/1939;
- IX. Dalla legge n. 132 del 18/3/1959;
- X. Dall'art. 10 della legge n. 856 del 05/12/1986;
- XI. Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale dovranno essere adeguati alle norme contenute nel presente regolamento rispettando l'iter appresso indicato.

NORMA TRANSITORIA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMALITA' DA APPLICARSI DOPO LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI E DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO - ART. 22 RISPETTIVAMENTE COMMA 4 e 9 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Per tutte le autorizzazioni conseguite anteriormente al presente regolamento dovranno essere presentate richieste di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dalla esecutività del presente atto e dalla redazione del progetto generale per gli impianti per pubbliche affissioni e delimitazione del centro abitato, art. 22 comma 4 del presente regolamento.
- 2) Dopo il termine fissato dal punto 1) tutti gli altri impianti non muniti di autorizzazione, ma che pagano l'imposta, possono nei successivi 180 giorni presentare autodenuncia in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
- 3) Nei casi previsti dai suindicati comma 1 e 2, entro i successivi 90 giorni possono adeguare gli impianti alle norme previste dal presente regolamento.

- 4) Decorsi i termini suindicati, sarà predisposto dal Comune la rimozione così come previsto dalle norme legislative vigenti, per tutti coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dai punti 1), 2), 3).

ITER PROCEDURALE PER IMPIANTI PUBBLICITARI SU RITTI

1. L’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del V Settore ricevute dal protocollo generale le richieste di autorizzazione, le registra in ordine di protocollo cronologico, apponendovi il timbro di protocollo interno e ne compone un elenco analitico.
2. Lo stesso Ufficio le trasmette al Comando di Polizia Municipale per il parere di competenza, in riferimento alla normativa vigente del Nuovo Codice della strada e di tutte le disposizioni in materia.
3. L’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, esprime il proprio parere e/o nulla osta.
4. In caso di verifica positiva, entro 60 gg., il richiedente potrà installare o adeguare l’impianto e nei successivi 180 giorni il suindicato Ufficio rilascia al richiedente l’autorizzazione, ed in uno, ne invia copia al Comando di Polizia Municipale per il controllo e copia all’ufficio Tributi per l’iscrizione a ruolo e riscossione del relativo pagamento.
5. In caso di carenza della documentazione o di non conformità degli atti presentati o di comunicazioni ostative da parte del Comando Polizia Municipale, lo stesso Ufficio notifica al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R. con spese a carico del destinatario, entro e non oltre i 60 gg. il diniego o la possibilità di integrazione della pratica.

ITER PROCEDURALE PER MOSTRE, VETRINE, INSEGNE e/o TARGHE, PENSILINE, MENSOLE E TENDE

1. L’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del V Settore ricevute dal protocollo generale le richieste di autorizzazioni le registra in ordine di protocollo cronologico, apponendovi il timbro di protocollo interno e ne compone uno elenco analitico.

2. L’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, esprime il proprio parere e/o nulla osta.
3. In caso di verifica positiva, entro 60 giorni, il richiedente potrà installare il manufatto e nei successivi 180 giorni il suindicato Ufficio rilascia al richiedente l’autorizzazione, ed in uno, ne invia copia al Comando di Polizia Municipale per il controllo e copia all’ufficio Tributi per l’iscrizione a ruolo e riscossione del relativo pagamento.
4. In caso di carenza della documentazione o di non conformità degli atti presentati o di comunicazioni ostative da parte del tecnico istruttore, lo stesso Ufficio notifica al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R. con spese a carico del destinatario, il diniego o la possibilità di integrazione della pratica entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Costituire, per gli adempimenti di quanto previsto nel presente regolamento, l’ufficio “Impiantistica Pubblicitaria” nell’ambito del V Settore composto dal seguente organico:

- a) n. 1 istruttore tecnico – Sesta qualifica funzionale.
Coordina le attività connesse ad una corretta applicazione del presente regolamento e di tutte le norme vigenti in materia.
- b) n. 1 istruttore amministrativo – Sesta qualifica funzionale.
Organizza tutte le attività connesse al rilascio delle autorizzazioni, sotto il profilo amministrativo e seguendo l’iter procedurale innanzi stabilito.
- c) n. 2 applicati dattilografi – Quarta qualifica funzionale.
Eseguono tutte le attività connesse al loro profilo professionale attraverso l’uso di supporti manuali, tecnici e tecnologici.

ART. 24 **Applicazioni Sanzioni**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria del V Settore e del Servizio Pubblicità ed Affissioni III Settore (Tributi), sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo di raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle spese e l'applicazione delle soprattasse.
6. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con Ordinanza Sindacale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e delle imposte, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni. Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa (art. 24 comma 4 D.lgs. n. 507/93).
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da qualunque organo competente all'accertamento, sono dovuti al Comune e destinati al potenziamento ed al

miglioramento dell’Ufficio Impiantistica Pubblicitaria e Affissioni, nonché alla manutenzione dell’impiantistica di proprietà di questo Ente.

ART. 25
Entrata in vigore – effetti

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Ottaviano, dicembre 2014

Il RESPONSABILE V SETTORE
Arch. Giovanni De Sena

I N D I C E

ART. 1	
Ambito di applicazione	pag. 2
ART. 2	
Documentazione occorrente per il rilascio di autorizzazione	pag. 3
ART. 3	
Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 8
ART. 4	
Validità autorizzazione	pag. 9
ART. 5	
Individuazione di mezzi pubblicitari	pag. 9
ART. 6	
Impianti pubblicitari collocati su spazi ad uso pubblico	pag. 10
ART. 7	
Impianti ed altri mezzi pubblicitari ancorati su pareti o muri perimetrali	pag. 10
ART. 8	
Insegne e altre forme pubblicitarie nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa	pag. 12
ART. 9	
Impianti su tetti – terrazzi - balconi	pag. 13
ART. 10	
Pensiline, mensole, fanali, tende ecc.	pag. 13
ART. 11	
Pubblicità direzionale	pag. 14
ART. 12	
Pubblicità temporanea	pag. 14
ART. 13	
Transenne parapedenali pubblicitarie	pag. 15
ART. 14	
Pubblicità per distributori di carburante	pag. 15
ART. 15	
Occupazione permanente di suolo con vetrine, mostre ed altri manufatti	pag. 15

ART. 16		
Occupazione di suolo antistante negozi con materiali pertinenti all'attività		pag. 16
ART. 17		
Occupazione di suolo privato aperto al pubblico uso		pag. 16
ART. 18		
Pubblicità abbinata a prestazioni di servizio		pag. 16
ART. 19		
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità		pag. 17
ART. 20		
Responsabilità dell'Amministrazione Comunale		pag. 18
ART. 21		
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade		pag. 18
ART. 22		
Gli impianti per le pubbliche affissioni		pag. 19
ART. 23		
Applicazione leggi per norme non riportate nel presente Regolamento		pag. 22
NORMA TRANSITORIA DI ADEGUAMENTO ALLA NORMALITA'		pag. 23
ITER PROCEDURALE PER IMPIANTI PUBBLICITARI SU RITTI		pag. 24
ITER PROCEDURALE PER MOSTRE, VETRINE, INSEGNE e/o TARGHE, PENSILINE, MENSOLE E TENDE		pag. 24
ART. 24		
Applicazioni Sanzioni		pag. 25
ART. 25		
Entrata in vigore – effetti		pag. 27